

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI
DELL'EMILIA ROMAGNA.

24 MAGGIO 2023.

Riforma Cartabia,
riflessioni alla luce dei cambiamenti.

Avvocato Annamaria Ciampa

avvannamariaciampa@gmail.com

Quadro normativo.

Le norme di riferimento sono:

Legge Delega n. 206/2021

(art.1 comma 23) che indica i principi ed i criteri direttivi a cui attenersi nell'esercizio della delega conferita per la realizzazione del rito unico.

E

Decreto Legislativo n. 149/2022 attua la delega ed inserisce nel CPC il corpo normativo «Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie» Cambia la collocazione del procedimento che viene inserito all'interno del Libro II relativo al processo di cognizione.

Riforma della giurisdizione. =2025=

Si è riformata la giurisdizione, ovvero l'assetto e la ripartizione delle competenze che ad oggi sono ancora suddivise tra Tribunale Ordinario Civile e Tribunale per i Minorenni.

L'esigenza di riformare la giurisdizione era un problema che ormai richiedeva una soluzione drastica, per evitare sovrapposizioni di competenza fra i due tribunali, contrasto di giudicati ed inevitabili ricorsi in sede di reclamo, oltre ai costi di Giustizia.

Inoltre il TM era visto come un tribunale la cui istituzione - risalente al 1934 - veniva associata ad un modello di famiglia del tutto superato ed inadeguato rispetto agli enormi cambiamenti sociali intervenuti nel corso di quasi 90 anni.

Il Giudice di prossimità.

L'altro argomento di critica e di impulso alla riforma era il bisogno di adire un Giudice il più vicino possibile in termini geografici.

Questa criticità era riferita soprattutto alla competenza distrettuale dell'attuale TM, che ha comportato nel corso dei decenni una enorme sproporzione tra procedimenti pendenti ed organico (Giudici Togati, Cancellieri, personale amministrativo ecc.) per cui oggi assistiamo a procedimenti la cui durata e gestione possono compromettere la tutela dei diritti delle persone ed in particolare delle persone di minore età.

Di particolare rilievo l'art. 473 bis.11, relativo ai procedimenti in cui devono essere adottati provvedimenti che riguardano il minore, che dispone la competenza **«del luogo in cui il minore ha la residenza abituale»**.

Se il minore è stato trasferito senza autorizzazione – entro l'anno – permane la competenza della sua ultima residenza.

La competenza per territorio e per gradi di giudizio.

Tribunale per le persone i minorenni e le famiglie.

(competenza **circondariale** che corrisponde alla Provincia.
Ex Sezione Famiglia del Tribunale Civile Ordinario).

Tribunale per le persone i minorenni e le famiglie.

(competenza **distrettuale** che corrisponde alla Regione.
Ex Tribunale per i Minorenni)

Corte d'Appello

(competenza distrettuale che corrisponde alla Regione).

Suprema Corte di Cassazione in Roma.

(giudice di legittimità.)

La competenza per materia e per territorio. (circondariale)

Tribunale (circondariale)
per le persone i minorenni e le famiglie.

In primo grado di giudizio:

Tratterà tutti i procedimenti inerenti lo *status* delle persone, la separazione il divorzio, le unioni civili e loro modifiche, l'affido nelle coppie di fatto, la limitazione/ablazione della responsabilità genitoriale, i procedimenti di competenza del GT.

La competenza per materia e per territorio (distrettuale ex TM).

Tribunale (distrettuale)

Per le persone i minorenni e le famiglie.

In secondo grado di giudizio:

Tratterà il riesame dei provvedimenti assunti dai tribunali circondariali PMF.

In primo grado di giudizio:

Avrà competenza **esclusiva per materia** in fatto di: verifica stato di abbandono; adozione; protezione internazionale, cittadinanza
Rimarrà esclusiva la competenza per la materia penale, ovvero per i procedimenti in cui il minore è autore di reato.

Corte d'Appello.

Manterrà la competenza per gli appelli solo in materia di: verifica stato di abbandono; adozione; protezione internazionale.

Suprema Corte di Cassazione.

Manterrà la competenza quale giudice di legittimità.

Suddivisione della competenza.

De potestate/sep./div./affido coppie di fatto/unioni civili/azioni sullo status/proc. del GT

Primo grado: Tribunale PMF circondariale

Secondo grado: Tribunale PMF distrettuale (ex TM)

Legittimità: Suprema Corte di Cassazione

Verifica stato abbandono/adozione/protez. intern.=

Primo grado: Tribunale PMF distrettuale (ex TM)

Secondo Grado: Corte d'Appello

Legittimità: Suprema Corte di Cassazione

Principio del contraddittorio.

E' uno dei principi cardine del processo:

art. 101 cpc «Il Giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è stata proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa.»

Secondo alcuni autori si ritiene che consista in un principio di uguaglianza meramente formale, per altri la regola implica un'uguaglianza sostanziale delle parti ed un loro effettivo coinvolgimento nel processo.

Il coinvolgimento delle parti nel processo deve essere effettivo e non semplicemente possibile.

Ricollegato all'art. 24 della Costituzione (la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento) viene configurato come presupposto e modalità di esercizio del diritto di difesa.

In virtù del principio del contraddittorio le parti devono avere l'effettiva possibilità di partecipare al processo e di influire sullo svolgimento del processo e sul contenuto della decisione attraverso le attività di deduzione, richiesta delle prove, allegazione dei fatti.

Il mancato rispetto del principio comporta la nullità dell'intero giudizio e della sentenza.

Art 403 C.C.

L' art. 403 CC nella sua nuova formulazione, è entrato in vigore il 22 giugno 2023 nelle sue prime applicazioni abbiamo avuto modo di sperimentare vantaggi e criticità di uno strumento tanto discusso, quanto d'imprescindibile applicazione nei casi di emergenza e pericolo.

Le linee guida delle diverse Procure minorili, a parte alcune differenze di non poco conto (applicazione o meno nel caso del genitore che chiede il collocamento in protezione unitamente al figlio), sono sostanzialmente uniformi.

Il confronto preventivo con la Procura è quanto mai opportuno, per evitare applicazioni dell'atto amministrativo improprie ed infondate.

Vorrei evidenziare che la nuova procedura è coerente con i principi fondamentali del processo e con il diritto di difesa e consente al minore ed ai genitori di avere l'assistenza legale a cui hanno diritto, nonché di accedere alla documentazione che sostiene il provvedimento.

Va peraltro sottolineato che il principio di garanzia che presuppone la conoscenza di atti e documenti si trova in **singolare contrasto** con il principio di segretezza dell'indagine penale che è quasi sempre aperta in concomitanza con l'applicazione dell'art. 403 CC.

Su questo tema andrebbe sollecitato un confronto tra giurisdizione civile e giurisdizione penale, per evitare che l'indagine penale sia inquinata da un accesso agli atti (in sede civile) che avviene prima che l'indagine penale sia conclusa (cfr. art. 473 bis 42 c. 4 e bis 44 cpc – art. 329 cpp)

Riforma del processo.

Il rito unico.

Le scelte compiute dal legislatore delegante si orientano verso un processo speciale dalle caratteristiche ben chiare e definite:

- a) **a cognizione piena ed esauriente**, ovvero con forme, termini e poteri delle parti e del giudice predeterminati dallo stesso legislatore;
- b) **articolato in due distinte fasi processuali**, sul modello dell'attuale processo di separazione e di divorzio, con una prima fase diretta alla comparizione personale delle parti e al tentativo di conciliazione (o di mediazione familiare) e una seconda fase diretta, a seguito dell'insuccesso di tale tentativo, all'istruzione della causa e alla pronuncia della sentenza, salva l'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti;
- c) di competenza del tribunale (ordinario o per i minorenni) in **composizione collegiale**, ma con **nomina immediata del relatore** davanti al quale si svolgeranno entrambe le fasi e con partecipazione obbligatoria del P.M.;

- d) improntato ad un sistema di **preclusioni per le attività allegative e istruttorie** delle parti modulato in maniera diversa a seconda che si tratti di domande aventi ad oggetto diritti disponibili (sistema preclusivo identico a quello del rito del lavoro) o diritti indisponibili (nel qual caso le preclusioni sono molto attenuate, se non del tutto assenti);
- e) caratterizzato dall'attribuzione di **ampi poteri ufficiosi al giudice**, sia nell'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti e delle misure coercitive di cui agli artt. 614- bis e 709- ter c.p.c., sia nell'esercizio **dell'attività istruttoria a tutela dei minori e delle parti** vittime di violenza di genere o domestica, sia, quando occorra, per conoscere la **situazione patrimoniale** delle parti;
- f) coordinato con il riconoscimento di un ampio spazio al ricorso a strumenti di **mediazione familiare**; g) integrato dalla opportuna salvaguardia della **posizione del minore parte del processo e della sua audizione.**

Provvedimenti indifferibili

art. 473 bis.15

Il profondo rinnovamento del rito, contenzioso a cognizione piena, rispetto a quello precedentemente applicato per i *de potestate* (volontaria giurisdizione) e la necessità di rispettare in modo rigoroso il principio del contraddittorio non ha escluso per il Giudice la possibilità di assumere provvedimenti indifferibili anche inaudita altera parte (art. 473 bis.15).

Tali provvedimenti saranno poi confermati, modificati o revocati all'udienza che dovrà essere fissata nei 15 gg successivi.

La Relazione illustrativa al D.Lgs.149/2022 precisa che tale misura è applicabile anche nel prosieguo del giudizio e ogni volta dovrà essere fissata l'udienza di conferma, modifica o revoca della medesima.

Caratteristica dei procedimenti di famiglia, quindi non solo i *de potestate* ma tutti i procedimenti ora regolati con rito unico, ed in particolare se sono presenti i minori, è l'intrinseca urgenza. E' possibile emanare provvedimenti interinali a natura sommaria che possono essere adottati nelle more del procedimento.

Provvedimenti del giudice (temporanei ed urgenti)

Art. 473 bis 22

Li possiamo così riassumere:

- Possibilità per il Giudice relatore di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti ancor prima della instaurazione del contraddittorio
- Assumere PTU se non riesce il tentativo di conciliazione
- Assumere PTU se le parti rifiutano il tentativo di mediazione familiare
- Se il procedimento prosegue con la seconda fase (rito bifasico) assumere PTU nei limiti delle domande (titolo esecutivo e iscrizione ipoteca)
- Nei PTU il giudice può formulare una proposta di piano genitoriale
- Stabilire nei PTU che ogni provvedimento a contenuto decisorio sia reclamabile avanti alla sezione distrettuale o alla Corte d'Appello

Le parti del processo.

E' fondamentale chiarire il concetto di **PARTE PROCESSUALE**. Non tutti i soggetti che *partecipano* al procedimento hanno la qualità di **PARTE**: il Giudice, gli ausiliari, non sono parti processuali. Il Giudice è per definizione *super partes*.

Emerge la differenza tra essere parte ed essere imparziale: chi è parte è il soggetto che nel processo fa valere un proprio diritto; chi è imparziale è il soggetto che nel processo svolge un'attività imparziale per arrivare alla definizione del processo.

E' parte chi promuove il giudizio ad esempio il Pubblico Ministero, che non è un Giudice pur essendo un Magistrato, egli promuove l'azione quando è necessario tutelare un **interesse generale**.

Sono parti i genitori, sono parti i figli minorenni nei procedimenti limitativi/ablattivi della responsabilità e sono rappresentati processualmente dal curatore speciale.

Il Servizio Sociale nel processo.

Ci si chiede se il Servizio Sociale rivesta la qualifica di «Ausiliario di Giustizia» come genericamente individuato dall'art. 68 cpc. Tali sono i coadiutori eventuali od occasionali. Ai quali possono essere affidate in modo contingente ed episodico alcune mansioni strumentali e sussidiarie e talvolta sostitutive di quelle degli uffici giudiziari. Si tratta di compiere operazioni di carattere tecnico che sono inserite nel processo per utilizzarne i risultati. L'ausiliario assume la qualifica di incaricato di **Pubblica Funzione**.

Il CTU, l'esperto (traduttore ed interprete, l'incaricato di effettuare rilievi, lo stimatore), il custode, il notaio.

Alcuni autori ritengono che il Servizio Sociale possa essere considerato un ausiliario di Giustizia; tuttavia a differenza degli altri soggetti indicati, il Servizio è un segmento della Pubblica Amministrazione e svolge la propria attività quale **Incaricato di Pubblico Servizio** e se è incaricato dall'Autorità Giudiziaria assume la qualificazione di **Pubblico Ufficiale**.

In particolare osservo che mentre per la CTU il Giudice può scegliere tra gli esperti presenti nell'elenco di cui ogni Tribunale dispone, per i Servizi non è data alcuna possibilità di scelta, in quanto la loro competenza è territoriale e non è modificabile.

Sottolineo che le relazioni dei Servizi sono assimilabili agli atti giudiziari o processuali, quindi per averne copia non è possibile vantare un diritto d'accesso agli atti (amministrativi) in quanto tali relazioni non hanno la predetta qualità.

Il procedimento instaurato davanti al Tribunale ha natura giudiziaria e non amministrativa.

La relazione socio-sanitaria. Incarico di natura istruttoria.

L'art. 473 bis 27 è dedicato all'intervento dei Servizi Sociali o Sanitari. Emerge il grande tema del valore, **probatorio** o solo **indiziario**, della relazione socio-sanitaria.

Vengono indicati alcuni criteri di redazione della relazione che sono in linea con l'esigenza di rispettare il principio del contraddittorio e di assumere decisioni che siano basate su oggettivi elementi di fatto. Rispetto alle valutazioni pertinenti ai profili di personalità, onde evitare che derivino da percezioni soggettive, dovranno essere indicati i riferimenti con **base scientifica** in forza dei quali la valutazione è stata espressa.

FATTI ACCERTATI

DICHIARAZIONI RESE

EVENTUALI VALUTAZIONI (base scientifica)

Che valore ha la relazione dei Servizi nel processo?

Prova? Indizio? Assimilabile agli atti di Polizia Giudiziaria? Consulenza tecnica?

La giurisprudenza si era pronunciata in senso attributivo di un valore che potremmo definire probatorio, in alcuni casi è stata parificata o assimilata ad una CTU. Il problema stava nella modalità di acquisizione di un «compendio probatorio» nel corso di un procedimento in cui non veniva rispettato appieno il fondamentale principio del contraddittorio. La Riforma Cartabia ha mosso un primo passo nel tentativo di parificare in senso formale la relazione del Servizio alla CTU (art.473bis.27) ma siamo ancora su piani diversi, per quanto le indicazioni su come redigere la relazione siano identiche a quelle dettate per redigere la perizia d'ufficio.

La CTU si muove su regole codificate (artt. 191-201 cpc), la relazione dei Servizi non segue tali regole.

Il correttivo sta nelle mani del Giudice che – dotato di ampi poteri officiosi – può chiedere precisazioni, integrazioni e comunque affidarsi al suo libero convincimento.

Ricordo altresì che in tema di diritti indisponibili non valgono le preclusioni e le decadenze.

Affido e Incarico.

Compito esecutivo e di controllo oppure di sostegno?

Per molto tempo, per decenni, e non solo nella nostra Regione, abbiamo letto nei provvedimenti dell'AG e di conseguenza interpretato, il *nomen iuris* «**affido al Servizio**» in modo non sempre corrispondente alla necessità del caso, che trasferisce in capo ad un soggetto terzo e diverso dai genitori l'esercizio, magari parziale, della responsabilità genitoriale, mentre la reale intenzione era di attribuire degli incarichi.

L'istituto dell'affido di cui all'art. 25 Regio Decreto 1404/1934 è stato adattato ed applicato al di fuori della fattispecie del minore di condotta irregolare e questa prassi lo ha reso generico ed indeterminato.

Con la legge 888/1956 l'istituto viene modificato (permane la finalità rieducativa). Rinveniamo poi il c.d. affido giudiziale applicato ai casi di cui all'art. 333 CC che fa riferimento al c.d. «provvedimento conveniente», da applicarsi nei casi in cui i comportamenti dei genitori sono pregiudizievoli ma non al punto da determinare la decadenza.

Restava comunque una indeterminatezza che ha indotto i Servizi ad agire all'interno di un grande contenitore, il più delle volte senza indicazioni rigorose da parte dell'Autorità Giudiziaria sui limiti a cui attenersi (cfr. art. 473 bis 38 cpc)

Dalla delega in bianco alla definizione dell'incarico.

Con la Riforma Cartabia l'affido è tale solo se la responsabilità genitoriale è stata sospesa con provvedimento dell'AG che, di conseguenza, da un lato **sospende-limita** l'esercizio del potere/dovere del genitore e dall'altro **attribuisce** al soggetto terzo tale esercizio di potere/dovere.

Come vedremo più avanti l'incarico sarà definito e chiaro.

In passato il *vulnus* non era tanto e solo l'applicazione generica dell'istituto quanto la sua interpretazione, la mancata individuazione dei limiti, temporali, di mandato, di vigilanza. Da un lato i Servizi rischiavano di eccedere nel ruolo, all'opposto di rimanere passivi ed il rapporto di fiducia con l'utente veniva messo in discussione.

Il ruolo del Servizio non è di antagonista, bensì di supporto al ruolo genitoriale.

Incarico...affido...tutela...

Incarico = i genitori permangono nella pienezza della titolarità e dell'esercizio della responsabilità genitoriale. L'AG attribuisce al Servizio Sociale-Sanitario un incarico e – in forza dell'art. 473 bis.27 cpc – *«il giudice indica in modo specifico l'attività ad essi demandata»*.

Qualora i genitori mettano in atto azioni oppostive o non collaborative va avvisata l'AG, ma il Servizio non potrà esorbitare dai limiti dell'incarico che gli è stato attribuito.

Il medesimo articolo indica altresì che il Giudice: *«fissa i termini entro cui i Servizi Sociali o Sanitari devono depositare una relazione periodica sull'attività svolta, nonché quelli entro cui le parti possono depositare memorie.»*

Affido = i genitori sono sospesi dalla responsabilità sui figli per cui vanno attribuiti i poteri/doveri residui ad un soggetto terzo. Devono essere individuati limiti temporali, mandati accurati, specifiche funzioni, ripartizioni di esercizio tra genitori ed Ente.

Nel caso della limitazione i genitori devono essere informati e coinvolti; sono comunque tenuti ad informarsi e a collaborare, nonché a provvedere materialmente ai bisogni dei propri figli. La sospensione non esclude gli obblighi di mantenimento.

In caso di opposizione o mancata collaborazione va avvisata l'AG e – dato che sussiste la sospensione - sempre che il provvedimento lo preveda, il Servizio Sociale-Sanitario si potrà anche sostituire al genitore nelle decisioni da prendere per il benessere dei figli.

Art. 5 bis legge 184/1983

1. Il minore può essere affidato al servizio sociale del luogo di residenza abituale, quando si trova nella condizione prevista dall'articolo 333 del codice civile e gli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, si sono rivelati inefficaci o i genitori non hanno collaborato alla loro attuazione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 3.

2. Con il provvedimento con cui dispone la limitazione della responsabilità genitoriale e affida il minore al servizio sociale, il tribunale indica:

a) il soggetto presso il quale il minore è collocato;

b) gli **atti** che devono essere compiuti direttamente dal servizio sociale dell'ente locale, anche in collaborazione con il servizio sanitario, in base agli interventi previsti dall'articolo 4, comma 3;

c) gli **atti** che possono essere compiuti dal soggetto collocatario del minore;

d) gli **atti** che possono essere compiuti dai genitori;

e) gli **atti** che possono essere compiuti dal curatore nominato ai sensi dell'articolo 333, secondo comma, del codice civile;

f) i **compiti** affidati al servizio sociale ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

g) la durata dell'affidamento, non superiore a ventiquattro mesi;

h) la periodicità, non superiore a sei mesi, con la quale il servizio sociale riferisce all'autorità giudiziaria che procede ovvero, in mancanza, al giudice tutelare sull'andamento degli interventi, sui rapporti mantenuti dal minore con i genitori, sull'attuazione del progetto predisposto dal tribunale.

Art. 5 bis legge 184/1983 segue

3. Il servizio sociale, nello svolgimento dei compiti a lui affidati e nell'adozione delle scelte a lui demandate, tiene conto delle indicazioni dei genitori che non siano stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale e del minore nonché, ove vi siano, del curatore e del curatore speciale.

4. Entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento il servizio sociale comunica il nominativo del responsabile dell'affidamento al tribunale, ai genitori, agli esercenti la responsabilità genitoriale, al curatore se nominato e al soggetto collocatario.

5. Se l'affidamento al servizio sociale è disposto con il provvedimento che definisce il giudizio, la decisione è comunicata al giudice tutelare del luogo di residenza abituale del minore, per la vigilanza sulla sua attuazione.

6. Il giudice competente per l'attuazione, su istanza del servizio sociale, adotta i provvedimenti opportuni nell'interesse del minore.

7. Si applicano le disposizioni in materia di inefficacia e di proroga dell'affidamento di cui all'articolo 4, commi 4, 5 e 5-quater (1) .

Articolo inserito dall'articolo 28, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023, come stabilito dall'articolo 35, comma 1, del D.Lgs. 149/2022 medesimo, come modificato dall'articolo 1, comma 380, lettera a), della Legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Tutela = l'art. 473 bis. 7 regola la nomina del Tutore e del Curatore del minore. Bisogna prestare attenzione alla formulazione della norma: *«Il giudice nomina il tutore del minore quando dispone, anche con provvedimento temporaneo, la sospensione o la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori.»*

Dalla lettura del testo parrebbe una contraddizione, in quanto se viene disposta la sospensione non si nomina il tutore, ma si nomina un affidatario. Tuttavia la lettura della norma va contestualizzata: sono previste le due ipotesi (sospensione o decadenza) in quanto la finalità della norma è quella di poter procedere alla nomina del tutore provvisorio (in quei casi molto gravi sin dall'inizio, con altissima probabilità di esito decadenziale) per i quali il giudice ha previsto che il tutore provvisorio diverrà un tutore definitivo.

Ne consegue che, pur in presenza di una sospensione, la nomina del tutore provvisorio consente ed impone a quest'ultimo di esercitare il potere tutorio, peraltro nell'ambito dell'apertura della tutela e quindi sotto il controllo del giudice tutelare che, in forza del primo comma dell'art. 473 bis 7, è il giudice che procede.

All'esito del procedimento....

L'art. 473 bis 7 introduce una novità di rilievo, al secondo comma è prevista per il giudice a chiusura del procedimento la possibilità di ovviare alle ricorrenti fattispecie di affido al Servizio che avvenivano quando i genitori subivano una forte limitazione (ma non la decadenza) e restava nelle mani dell'Ente la gestione dei minori. Questo presupponeva un'importante e a volte irrealizzabile attività del Servizio. Si è quindi previsto che possa essere nominata una figura terza – **il curatore (nb non curatore speciale!)** – a cui attribuire l'incarico di compiere una serie di atti (in autonomia o con l'autorizzazione del GT) e di riferire al GT che a quel punto sarà il GT funzionale e non più il giudice del procedimento.

Il curatore speciale.

Il **curatore speciale** è, a differenza del **curatore**, il rappresentante processuale del minore. L'art. 473 bis 8 cpc ne regola le ipotesi di nomina e l'ambito di azione.

Ovvero è la persona (abituamente e preferibilmente un avvocato) a cui viene attribuito l'incarico di rappresentare il minore nel processo. Il curatore speciale non sostituisce i genitori nell'esercizio della responsabilità se non per lo specifico potere-dovere di doversi costituire nel giudizio a tutela dei diritti e degli interessi del figlio, in presenza di un conflitto d'interessi tra minore e genitori.

Gli possono venire attribuiti anche poteri di rappresentanza sostanziale, da svolgere mentre il procedimento è aperto.

A fine procedimento l'incarico termina in modo automatico.

Tuttavia nel provvedimento definitivo il giudice può *convertire* la nomina del **curatore speciale** in una nomina a **curatore (extra processo)** ed attribuire gli incarichi di cui si è detto in precedenza. Parimenti può individuare un curatore diverso dal curatore speciale che ha rappresentato il minore nel procedimento.

Servizi Sociali e rapporto con i legali delle parti.

Dopo aver individuato chi abbia la qualità di parte nel processo e, di conseguenza, chi sia rappresentato in giudizio da un legale munito di mandato e procura, si pone la questione su come il Servizio Sociale debba porsi verso i legali delle parti, quindi avvocati dei genitori e del minore.

La riforma non ha modificato i principi generali di comportamento che regolano da sempre l'attività difensiva, ovvero lealtà, correttezza, collaborazione con tutti i soggetti coinvolti nel procedimento. Tuttavia manca una normativa in proposito che definisca in modo chiaro e preciso quali debbano essere le modalità di relazione tra Servizio e avvocatura.

In mancanza di una normativa...

Quando difetta una serie di regole certe a cui attenersi, ci si rifà ai principi generali e si ricorre allo strumento pratico della condivisione e sottoscrizione di un protocollo.

Forse la Riforma Cartabia ci darà modo di risolvere uno degli ostacoli che abbiamo sempre trovato, ovvero la difficoltà di rendere omogeneo un codice di condotta nella frammentazione dei diversi Servizi territoriali, rispetto all'unicità della competenza territoriale del TM.

L'istituzione del Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie, su base circondariale dovrebbe consentire la stesura di protocolli territoriali, che tengano presenti le specificità dei Servizi che operano in quel preciso circondario giudiziario.

Temi per un protocollo tra Servizi e Avvocati.

Delineare i rispettivi ambiti di operatività, quello che è il ruolo istituzionale dell'Ente amministrativo e quello che è l'incarico del libero professionista.

Prendere atto della difficoltà di comunicazione e comprensione, quindi accettare i limiti della propria e dell'altrui funzione.

Individuare prassi corrette, trasparenti e rispettose dei diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso, e non ultimo, il diritto alla riservatezza, soprattutto quella dei minori.

Modificare il proprio metodo di approccio relazionale/professionale, il primo passo dovrebbe essere costruire un rapporto di fiducia e collaborazione.

Individuare con precisione le forme ed i tempi per la comunicazione tra i soggetti coinvolti, nonché le modalità corrette per lo scambio delle informazioni.

Dove stiamo andando???

- Nella direzione di disincentivare l'accesso alla Giustizia senza aver prima tentato la via della mediazione/conciliazione
- Nella strutturazione di un rito processuale a tutele differenziate, duttile a seconda delle fattispecie e il più possibile concentrato, che dia luogo ad una decisione in tempi contenuti
- Nell'individuazione di soggetti nuovi che nel corso e/o al termine del procedimento mantengano vivo un legame (ed un incarico!) tra Autorità Giudiziaria e persone adulte e minori, perché in tema di persone, minori e famiglie, nulla è immobile e...

.....tutto è in divenire.....

Dal Film «Il Cliente»

Giudice Harry Roosevelt :

Regola numero uno: parli solo quando glielo dico io.

Regola numero due: risparmi al Giudice commenti non richiesti.

Regola numero tre: al Giudice non piace ascoltare le voci degli avvocati che invece adorano ascoltare se stessi parlare.